

Legge regionale 21 maggio 2021, n. 3.

“Istituzione dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell’Agenzia)

1. È istituita, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, con le modalità e le procedure stabilite con il vigente decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. L’Agenzia, ente strumentale della Regione Campania, ha sede in Regione Campania e gode di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. L’Agenzia è sottoposta al controllo della Regione tramite l’assessorato competente in materia di agricoltura, secondo le modalità stabilite nello Statuto.
3. Lo Statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 2

(Riconoscimento e attività)

1. Il riconoscimento dell’organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 74/2018.
2. Le procedure di pagamento adottate dall’organismo pagatore sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e agricoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. Con il medesimo regolamento, la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’AGEAC. Alla copertura dell’organico si provvede mediante il distacco di personale della Giunta regionale.

Art. 3.

(Collaborazioni)

1. L'organismo pagatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74/2018, della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del vigente decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013, può altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 devono individuare puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 74/2018.

Art. 4

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo i criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata;
- b) il Revisore dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21 (Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania). Il Revisore presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari di cui alla presente legge relativi all'avvio delle attività dell'organismo pagatore, quantificate in euro 200.000,00, per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte con le risorse iscritte alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale 2021/2023.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte nei limiti delle risorse già iscritte nelle annualità 2022 e 2023 alla missione 16, programma 1, titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023.
3. I rapporti finanziari fra Regione Campania e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. L'avvio dell'attività dell'organismo pagatore è subordinata al riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Nicola Caputo.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 22 marzo 2021 con il n. 83 del registro generale ed assegnato alla I e VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 maggio 2021.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Commi 1 e 3.

Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1306/2013: “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”.

Articolo 7: “Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento”.

Comma 2, paragrafo 2: “2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013.

Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.”.

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74 già citato al comma 1 dell'articolo 1.

Comma 2.

Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 già citato nella nota all'articolo 1.

Note all'articolo 3.

Commi 1 e 3.

Articolo 6: "Centri autorizzati di assistenza agricola".

Commi 1 e 5: "1. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
- c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonché nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;
- d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;
- e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.

5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.”.

Comma 2.

Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 già citato nella nota all'articolo 1.

Note all'articolo 4.

Comma 1, lettera a).

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 21: "Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania".

Articolo 2: "Composizione e nomina".

Comma 2: "2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inseriti, su domanda, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,

che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011;

b) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico-finanziario;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.”.